

- **AUTENTICAZIONE**
- **Inserire il CODICE FISCALE (codice identificativo) e la Parola chiave**

SISTEMA TESSERA SANITARIA E SERVIZI

CERTIFICATI DI MALATTIA

Il servizio di trasmissione telematica dei dati dei certificati di malattia consente l'invio, da parte dei medici del SSN, all'INPS e, per il suo tramite, ai rispettivi datori di lavoro ovvero all'INPDAP, dei certificati attestanti l'assenza per malattia per i lavoratori sia del settore privato sia del settore pubblico.

E' anche possibile inviare le comunicazioni di inizio ricovero e i relativi certificati di malattia in sede di dimissione.

L'accesso ai servizi è consentito ai:

- medici accreditati al SSN e presenti negli elenchi forniti dalle ASL;
- medici che esercitano la professione come privati purché in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS

Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili servizi per l'invio di:

- certificati di malattia;
- comunicazioni di inizio ricovero;
- certificati di malattia in sede di dimissione.

I medici sono automaticamente autorizzati dal Sistema TS ad emettere le tre tipologie di certificato, senza ulteriori passaggi, e possono inviare tutte e tre le tipologie di certificato.

Gli operatori amministrativi delle ASL in possesso delle credenziali di accesso al Sistema TS, possono inviare solo le comunicazioni di inizio ricovero previa autorizzazione del proprio Amministratore di sicurezza.

Per trasmettere i certificati di malattia dei propri assistiti e ottemperare a quanto previsto dalla norma, i medici possono utilizzare:

- il sistema software normalmente utilizzato per le attività lavorative, opportunamente modificato dal proprio fornitore con le funzionalità necessarie per "dialogare" via web services con il Sistema TS;
- la specifica applicazione web resa disponibile dal Sistema TS che, tra l'altro, consente di stampare una copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia ed inviare una copia in formato PDF alla casella email del lavoratore;
- il call center basato su risponditore automatico, raggiungibile attraverso il numero verde 800 013 577;
- i Sistemi di Accoglienza Regionali (SAR) che, ove presenti, provvedono all'inoltro all'INPS dei certificati attraverso il Sistema TS.

I servizi per l'assistenza tecnica e normativa sono forniti dai seguenti contact center:

Email di assistenza del Sistema TS: gestionets@sogei.it;

- Contact Center del SistemaTS raggiungibile attraverso il numero verde: 800 030 070 (da Lunedì a Sabato dalle 08:00 alle 20:00);
- Contact Center INPS raggiungibile attraverso il numero 803.164 (da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14, mentre il servizio automatico è in funzione 24 ore al giorno, compresi i festivi).

SPESE SANITARIE

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata (*Modello 730 precompilato*).

I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate.

Soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria (e veterinaria):

- Strutture sanitarie (accreditate e autorizzate non accreditate);
- Farmacie e Parafarmacie;
- **Medici chirurghi e Odontoiatri;**
- Professionisti sanitari (psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici);
- Ottici.

Le modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie sono regolamentate da specifici decreti che interessano:

- dal 1° gennaio 2015, le strutture pubbliche e quelle private accreditate al SSN per l'erogazione di prestazioni sanitarie e gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- dal 1° gennaio 2016, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari (ancorché non accreditate con il SSN) e i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita al dettaglio, nonché gli ottici, parafarmacie e professionisti sanitari (psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici radiologi e veterinari).

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (ad es. per le spese sanitarie e veterinarie sostenute nell'anno 2017, la trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2018). I dati da trasmettere al Sistema TS riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute da ciascun assistito.

RICETTA ELETTRONICA

I servizi predisposti dal Sistema Tessera Sanitaria sono rivolti a :

- **medici**, per la prescrizione delle ricette;
- **farmacie e strutture specialistiche ambulatoriali**, per l'erogazione dei farmaci e delle prestazioni specialistiche;
- **ASL**, per la visibilità di massimo dettaglio delle ricette prescritte ed erogate nel territorio di propria competenza;
- **Ragioneria Generale dello Stato, Ministero della salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano**, per la visibilità dei dati statistici aggregati delle ricette prescritte ed erogate a livello nazionale o nel territorio di propria competenza;
- **assistiti**, per la visualizzazione delle ricette prescritte ed erogate, di propria competenza.

ESENZIONI DA REDDITO

Le esenzioni da reddito consentono al cittadino di ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento dei ticket, cioè gli importi che vengono richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o regionale (SSR) a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria.

I medici collegati in rete possono accedere alle informazioni contenute nell'elenco o autocertificate dai cittadini, utilizzando il Portale del Sistema TS ovvero avvalendosi del proprio software gestionale, appositamente predisposto. All'atto della prescrizione del Servizio Sanitario Nazionale, e solo su richiesta dell'assistito, sono tenuti a riportare il codice esenzione da reddito sulla ricetta, dopo aver verificato il diritto dell'assistito utilizzando:

le funzioni rese disponibili dal Sistema TS ovvero dal proprio software gestionale; l'elenco fornito dalla ASL.

I cittadini che si trovano in particolari situazioni di disagio reddituale possono vedere riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari.

Gli assistiti che non risultassero presenti nell'elenco dei soggetti a cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione possono rendere un'autocertificazione.

Le ASL acquisiscono e gestiscono le condizioni di esenzione per motivi di reddito autocertificate dai cittadini che ritengono di averne diritto in difformità dall'elenco annuale predisposto dal sistema TS; chiudono, su richiesta dei cittadini, le condizioni di esenzione presenti nell'elenco predisposto dal Sistema TS; forniscono ai MMG e PLS, su richiesta, l'elenco dei soggetti esenti per reddito; procedono al recupero delle eventuali somme indebitamente fruita.